



# COMUNE DI VICARI

PROVINCIA DI PALERMO

ORDINANZA N° 15 / 2014

**Oggetto: Norme di comportamento in materia di custodia e tenuta dei cani su suolo pubblico o ad uso pubblico.**

## IL SINDACO

**Preso atto** delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, parchi giochi, ecc.) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

**Ritenuto necessario** semplificare la conoscibilità e la comprensione delle norme regolamentari attualmente in vigore, adeguando le disposizioni già esistenti e prevedendo, nel contempo, nuove disposizioni in materia di custodia degli animali che vengono condotti sul suolo pubblico e/o ad uso pubblico, e ciò per la sicurezza, il decoro e la pulizia dell'ambiente urbano e delle aree di pubblico passaggio;

**Dato atto** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione di riferimento;

**Rilevata** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

**Ritenuto necessario** sanzionare anche la mancata dotazione, da parte dei conduttori di cani, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

**Ritenuto opportuno**, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, muniti anche di museruola;

**Visto** il T.U.LL.SS. del 27.7.1934 n.1255;

**Visto** il D.P.R. 8.2.1954 n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**Vista** la L.R. n.15/2000 di attuazione della Legge 281 del 14.08.1991, recante misure per l'istituzione dell'anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo;

**Visto** il Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 12.01.2007 n.7 "Reg.mento esecutivo dell'art.4 della L.R. n.15/2000;

**Viste** le Ordinanze del Ministero della Salute: - 3 ottobre 2005 " Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani"; - 3.3.2009 " Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" ; - 22.3.2011 "Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani; - 6.8.2013 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

**Visti:** - l'art.2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali" - l'art.650 del Codice Penale, "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"; - l'art.672 del Codice Penale, "Omessa custodia e mal governo di animali" - la legge 22.11.1993 n.473 di modifica dell'art.727 del codice penale "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali;

**Vista** la legge 24.01.1989 n.689 e successive integrazioni e modifiche;

**Visto** il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;

**Considerato** che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

## ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati:

1. Il proprietario e/o detentore di cani è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Il proprietario e/o detentore di cani deve custodirli, di norma, all'interno della proprietà privata (salvo i casi consentiti dalla legge), avendo cura che gli stessi non ne fuoriescano, al fine di evitare pregiudizio per la pubblica incolumità;
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali e cose, il proprietario e/o detentore di un cane (specialmente se di grossa taglia e di specie riconosciuta a rischio di aggressività come da Ordinanza del Ministero della Salute) deve adottare le seguenti misure: - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore di m.1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico; - b) portare con se una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesta delle Autorità di Vigilanza ed in ogni caso sempre in presenza di assembramenti di persone o in locali pubblici (saranno considerati come privi di museruola i cani che sebbene ne siano muniti, riescono comunque a mordere; - c) affidare il cane a persone in grado di poterlo gestire correttamente.
4. E' vietato condurre cani all'interno degli edifici comunali e/o scolastici aperti al pubblico e nel cimitero.
5. E' vietato l'abbeveraggio ed il bagno dei cani nelle fontane pubbliche.
6. E' fatto obbligo, a chiunque conduca un cane in ambito urbano:
  - a) di impedire che l'animale sporchi con deiezioni o liquami organici il suolo pubblico o ad uso pubblico, e di evitare, altresì, che gli escrementi degli animali tenuti sui terrazzi o sui balconi cadano sui piani sottostanti.
  - b) di raccogliere le feci dell'animale.
  - c) di avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse ed alla pulizia del suolo (si considera idonea l'attrezzatura quando la stessa consente la raccolta delle deiezioni e la loro collocazione in un sacchetto o altro contenitore chiudibile che impedisca il diffondersi di effluvi e per evitare imbrattamenti, di modo che venga comunque salvaguardata l'igiene e la pulizia dell'abitato).
7. Il proprietario e/o conducente del cane ha l'obbligo di mostrare, a richiesta degli organi addetti alla vigilanza, l'attrezzatura idonea all'immediata raccolta delle deiezioni.
8. E' fatto divieto di impiego attivo di animali nell'accattonaggio; per uso attivo si intende qualsiasi impiego diretto dell'animale finalizzato ad incrementare la frequenza delle offerte incluso il suo stazionamento forzato;
9. Sono esentati dall'osservanza della presente ordinanza:
  - a) i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati;
  - b) le Forze di Polizia e gli Operatori della Protezione Civile che utilizzano i cani per lo svolgimento di particolari servizi d'istituto.

### SANZIONI

Per l'inosservanza delle disposizioni sopra specificate, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 della L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) da €.28,00 a €.173,00 per le violazioni di cui ai punti 2, 3 (lettera b), 6 (lettera c), 7;
- b) da €.58,00 a €.173,00 per le violazioni di cui ai punti 3 (lettere a, c), 4, 5, 6 (lettere a, b), 8.

L'U.T.C. è incaricato della messa in posa dell'eventuale segnaletica necessaria, soprattutto nei parchi giochi e nelle altre aree pubbliche interessate.

Alla Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art.13 della legge n.689/1981, e chiunque, ai sensi della legislazione vigente, spettò è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Ai sensi di legge, si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Siciliana nel termine di 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dall'affissione citata.

Dalla Residenza Municipale li, 05 maggio 2014

**Il Sindaco**

Dr. Gaetano Calato